

Roma, 18 dicembre 2009

**Circolare n. 221/2009**

**Oggetto: Autotrasporto – Nuovo regime tariffario – Sanzioni – Autorità competenti – D.M. 16.9.2009 su G.U. n.290 del 14.12.2009.**

Il decreto ministeriale indicato in oggetto ha individuato nell'Agenzia delle Entrate, nel Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, in quello dello Sviluppo Economico e nel Ministero del Lavoro le amministrazioni competenti ad applicare le sanzioni per la violazione del nuovo regime tariffario dell'autotrasporto applicabile in assenza di contratto scritto (commi da 6 a 9 articolo 83 bis Legge n.133/2008).

Com'è noto, la violazione di quel regime comporta l'esclusione fino a sei mesi dalla possibilità di partecipare a gare di appalti pubblici, nonché la sospensione per un anno dai benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi vigenti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base alle segnalazioni pervenute, dovrà eseguire un preliminare esame istruttorio e trasmettere entro il termine di sessanta giorni gli atti, corredati da un dettagliato rapporto, alle suddette amministrazioni che irrogheranno le sanzioni. Le stesse amministrazioni potranno anche procedere d'ufficio qualora perverrà comunque loro notizia delle violazioni.

Avverso i provvedimenti sanzionatori saranno esperibili gli ordinari ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla legge.

Daniela Dringoli  
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.204/2008 e 198/2009*  
*Allegato uno*  
*D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

*G.U. n. 290 del 14.12.2009 (fonte Guritel)*

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DECRETO 16 settembre 2009**

**Individuazione dell'Autorita' competente all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83-bis, comma 14 della legge 6 agosto 2008, n. 133**

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

*di concerto con*

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

*Decreta:*

**Art. 1**

**Autorita' competenti ad applicare le sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 6, 7, 8, e 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono applicate, in ragione della loro differente natura e nel rispetto delle relative competenze, dalle amministrazioni di seguito specificate:

a) dall'Agenzia delle entrate con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari e fiscali;

b) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con riferimento alla sanzione dell'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

c) dal Ministero dello sviluppo economico con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari.

2. L'autorita' competente di cui alla lettera b) del presente articolo provvede, altresì, alle segnalazioni agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia previdenziale.

## **Art. 2 Procedimento**

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato il controllo e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse, a seguito di preliminare esame istruttorio, trasmette, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni stesse, gli atti, corredati da un dettagliato rapporto, all'autorita' competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 83-bis, comma 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, così come individuate dal precedente art. 1.

2. E' fatta comunque salva la facolta', per le autorita' di cui all'art. 1, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle rispettive competenze, ove abbiano altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9.

3. Le autorita' di cui all'art. 1 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', le decisioni assunte, ai fini degli eventuali, successivi adempimenti, previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni e' soggetto alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché, limitatamente al procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali, alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Avverso le determinazioni delle autorita' competenti di cui all'art. 1, sono esperibili gli ordinari ricorsi, in via amministrativa e giurisdizionale, previsti dalla legge.

## **Art. 3 Copertura finanziaria**

1. Le autorita' individuate ai sensi dell'art. 1 provvedono all'adozione dei provvedimenti di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 16 settembre 2009

Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti  
Matteoli

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Tremonti

Il Ministro della giustizia  
Alfano

Il Ministro  
dello sviluppo economico  
Scajola